

CONVENZIONE PER IL FINANZIAMENTO DI ASSEGNO DI RICERCA

TRA

SANOFI S.r.l., con sede in 20158 Milano, Viale Bodio 37/b, Cod. Fisc. e P. IVA 00832400154, in persona del Presidente e Amministratore Delegato, Dott. Marcello Cattani ("**Sanofi**")

E

Università degli Studi di Foggia - Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche, codice fiscale C.F. 94045260711 e Partita IVA 03016180717, legalmente rappresentata dal Professor Gaetano Serviddio, domiciliato per la carica in Foggia, in Via A. Gramsci n. 89/91, nominato per la carica di Direttore di Dipartimento con D.R. n. 24260-I/13 del 13.07.2020 Rep. D.R. 870/2020, autorizzato alla stipula del presente atto con delibera del Consiglio di Dipartimento del 11/02/2022 (il "**Dipartimento**");

PREMESSO

quale parte integrante del presente accordo (la "**Convenzione**"),

- a) che il Dipartimento ha comunicato a Sanofi la propria intenzione di bandire un assegno di ricerca biennale per il S.S.D. MED/14 "Nefrologia" a favore del progetto dal titolo "Evaluation of immunological aging in Fabry disease", del valore complessivo di € 54.000,00 (Euro cinquantaquattromila/00) da assegnarsi previa emissione di bando specifico (l'"**Assegno di Ricerca**"), avanzando formale richiesta di finanziamento di tale iniziativa nei confronti di Sanofi;
- b) che, in data 16/12/2021, Sanofi ha comunicato al Dipartimento di aver approvato l'erogazione di fondi necessari all'attivazione del suddetto Assegno di Ricerca, informando il Dipartimento che l'erogazione del relativo importo sarebbe avvenuta, previa stipula di specifica convenzione con previsione dell'impegno all'emissione del relativo bando di selezione pubblica entro tre mesi dall'erogazione del relativo importo.
- c) che Sanofi e l'Università intendono pertanto disciplinare i reciproci rapporti relativi al finanziamento dell'Assegno di Ricerca secondo i termini e le condizioni di seguito specificate.

Tutto ciò premesso,

si conviene e si stipula quanto segue

ART. 1 - Oggetto della Convenzione

- 1.1 Sanofi s'impegna a finanziare l'Assegno di Ricerca, come sopra definito, assegnato al candidato che ci comunicherete, selezionato in base alla graduatoria di merito del concorso per l'assegnazione del medesimo Assegno di Ricerca.
- 1.2 L'Università si impegna a destinare il finanziamento di cui alla presente Convenzione allo svolgimento delle attività di ricerca relative all'Assegno di Ricerca.
- 1.3 Con la sottoscrizione della presente Convenzione, l'Università non è vincolata all'acquisto, uso, raccomandazione o applicazione di sconti sui prodotti Sanofi, inclusi i prodotti afferenti a Sanofi Genzyme.

ART. 2 – Durata della Convenzione

- 2.1 La presente Convenzione ha la durata di 24 mesi, corrispondente alla durata dell'Assegno di Ricerca, con decorrenza dalla stipula della presente convenzione, in conformità a quanto previsto dal relativo bando.
- 2.2 Alla scadenza, (i) la presente Convenzione non sarà soggetta ad alcun rinnovo tacito o automatico, anche qualora l'Assegno di Ricerca fosse rinnovato; (ii) l'Università si impegna a consegnare a Sanofi una copia della sintetica relazione sull'attività scientifica svolta dall'assegnatario dell'Assegno di Ricerca, unitamente ad eventuali relazioni intermedie anch'esse in forma sintetica, al solo fine di confermare che tale attività è stata regolarmente svolta e si è conclusa.

ART. 3 – Contributo

Sanofi si impegna a corrispondere all'Università, esclusivamente a titolo di finanziamento dell'Assegno di Ricerca, un importo complessivo pari ad Euro 54.000,00 (cinquantaquattromila/00), comprensivo di qualsivoglia onere, a titolo diretto ed indiretto.

ART. 4 - Modalità di pagamento

L'importo di cui all'art. 3, verrà erogato all'Università a fronte dell'emissione di un avviso PagoPA nel quale sono contenute tutte le informazioni necessarie per procedere al versamento: l'importo, la scadenza, il codice con cui l'Università di Foggia è registrata nel sistema PagoPA (60W08), il codice numerico che identifica in modo univoco il pagamento.

Al ricevimento del pagamento l'Università invierà a Sanofi idonea ricevuta a quietanza dell'importo ricevuto.

Resta inteso che, nel caso in cui l'Università non invii a Sanofi copia del provvedimento di assegnazione dell'Assegno di Ricerca entro sei mesi dalla sottoscrizione della presente Convenzione, Sanofi avrà facoltà di risolvere la stessa Convenzione previa comunicazione scritta in tal senso all'Università che dovrà restituire immediatamente a Sanofi gli importi già ricevuti in

forza della presente Convenzione, svincolando così Sanofi da qualunque ulteriore obbligazione nei confronti dell'Università.

ART. 5 – Mancata Accettazione, Decadenza e Rinuncia all'Assegno di Ricerca

5.1 In caso di non accettazione dell'Assegno di Ricerca o di decadenza da parte dell'avente diritto, subentrano coloro che lo seguono nella graduatoria di merito formata dalla Commissione Giudicatrice, così come previsto dal bando.

5.2 Qualora, invece, si verifichi la rinuncia al godimento dell'Assegno di Ricerca nel corso della durata della presente Convenzione, le somme residue del finanziamento già corrisposto saranno restituite dall'Università a Sanofi sulle seguenti coordinate bancarie:

Banca Nazionale del Lavoro

Ag. 30 Milano

IBAN: IT98 R 01005 01660 000000001111

SWIFT BIC: BNLIITRRXXX entro 30 giorni dall'interruzione del rapporto con il vincitore dell'Assegno di Ricerca.

Art. 6 - Protezione dei dati personali

Sanofi e il Dipartimento si impegnano a rispettare quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 (General Data Protection Regulation – GDPR) e da qualsiasi altra disposizione, italiana e/o europea, applicabile in materia di protezione dei dati personali, emanata prima e/o durante il periodo di vigenza del presente Contratto.

Nel rispetto della normativa sopra menzionata Sanofi e l'Università di comune accordo dichiarano di essere in possesso dell'esperienza, dell'affidabilità e delle capacità idonee a garantire il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali e, complessivamente, di tutti i requisiti richiesti dalla relativa normativa, con particolare riferimento alle misure di sicurezza adeguate necessarie ed idonee a garantire il pieno rispetto delle normative e delle istruzioni emanate dall'Autorità Garante in materia di protezione di dati personali.

Art. 7 - Trasparenza

L'Università riconosce e prende atto che Sanofi, in conformità a quanto previsto dagli artt. 5.3 e 5.6 del Codice Deontologico di Farmindustria, renderà pubblico l'ammontare dell'Assegno di Ricerca unitamente ai dati dell'Università, in quanto rientranti nel novero delle donazioni e contributi effettuati nei confronti di Organizzazioni Sanitarie (così come definite nel Codice Deontologico di Farmindustria), entro i primi sei mesi dell'anno successivo a quello del pagamento, e tali informazioni dovranno rimanere di dominio pubblico per un periodo di almeno tre anni dal momento della pubblicazione.

Art. 8 – D.Lgs. 231/2001 – Normativa anticorruzione

8.1 Sanofi dichiara di avere adottato ed efficacemente attuato il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del d.lgs. 231/2001, nonché il Codice Etico e l'Anti-Bribery Policy, disponibili sul sito www.sanofi.it

L'Università dichiara di aver preso visione e di conoscere il contenuto dei suddetti documenti, e si impegna, conseguentemente, a rispettare nell'esecuzione delle proprie obbligazioni le regole, le procedure ed i principi contenuti negli stessi, nonché tutte le disposizioni di legge e di regolamento applicabili, anche in materia di anti-corrruzione, e a non porre in essere alcun comportamento idoneo a configurare le ipotesi di reato di cui al citato decreto legislativo e alla normativa vigente.

8.2 In particolare, l'Università si impegna espressamente a rispettare ogni disposizione applicabile in tema di corruzione. Inoltre, l'Università dichiara e garantisce che non ha fatto e non farà promesse o offerte di pagamenti o cessioni di beni (direttamente o indirettamente) a:

- (i) persone fisiche, pubblici ufficiali e/o incaricati di pubblico servizio;
- (ii) società;
- (iii) associazioni;
- (iv) partnership;
- (v) enti pubblici

(inclusi ai funzionari o dipendenti dei suddetti enti), che siano in grado di influenzare, ottenere o mantenere qualsiasi rapporto commerciale e/o fornire qualsiasi vantaggio economico-finanziario o qualsiasi altra utilità a favore di Sanofi, e ciò nello svolgimento scorretto/non regolare di un pubblico servizio o un'attività commerciale con lo scopo o l'effetto di corruzione, accettazione o acquiescenza in casi di estorsione, tangenti o altri mezzi illeciti o non corretti, di ottenere o mantenere affari.

8.3 Il mancato rispetto degli obblighi di cui sopra (a prescindere dalla effettiva consumazione del reato o dalla punibilità dello stesso), sarà considerato un inadempimento rilevante e darà diritto a Sanofi di risolvere anticipatamente la presente Convenzione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 cc., senza alcun preavviso e senza ulteriori obblighi o responsabilità, mediante lettera raccomandata contenente la sintetica indicazione delle circostanze di fatto o dei procedimenti giudiziari – dimostrati anche in base a notizie riportate dalla stampa o da altri mezzi di comunicazione – comprovanti l'inadempimento in questione, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del danno.

Art. 9 - Spese Contrattuali e Fiscali

9.1 La presente Convenzione viene redatta in un unico originale in formato digitale in carta legale ai sensi dell'art. 2 della Tariffa (parte I) dell'imposta di bollo di cui al DPR 26/10/1972

n. 642 e successive modificazioni. L'imposta di bollo sarà assolta in modo virtuale dall'Università degli Studi di Foggia – Autorizzazione Agenzia delle Entrate di Foggia prot. n. 7406 del 10/07/2000.

- 9.2 La presente Convenzione verrà assoggettata a registrazione solo in caso d'uso ai sensi del secondo comma dell'art. 5 del T.U. delle disposizioni concernenti l'imposta di registro approvato con D.P.R. 26/4/1986 n. 131. Le eventuali spese di registrazione saranno a carico del richiedente.

Art. 10 – Legge applicabile e Foro competente

- 10.1 La presente Convenzione è regolata dalla legge italiana.
- 10.2 Per ogni eventuale controversia relativa all'interpretazione e/o esecuzione della presente Convenzione, non risolvibile in via amichevole, è competente il foro di Foggia.

Art. 11 – Varie

- 11.1 Le parti si danno reciprocamente atto che per la redazione della presente Convenzione non si è fatto ricorso all'utilizzo di moduli, formulari o di condizioni generali di contratto predisposte da una di esse e che tutte le relative pattuizioni sono state tra le medesime parti singolarmente e specificamente negoziate e concordate. Conseguentemente risultano inapplicabili gli articoli 1341, 1342, 1469-bis e seguenti c.c.
- 11.2 Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione, le parti fanno riferimento alle previsioni del bando relativo all'Assegno di Ricerca. Resta peraltro inteso che, in caso di contrasto tra le previsioni della presente Convenzione e quelle del bando, la presente Convenzione prevarrà.

Milano,

Foggia,

SANOFI S.r.l.

DIPARTIMENTO
DI SCIENZE MEDICHE E CHIRURGICHE

Il Presidente e Amministratore Delegato
Dott. Marcello Cattani

Il Direttore di Dipartimento
Prof. Gaetano Serviddio